



GPI S.p.A.

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Sede legale: Via Ragazzi del '99, n. 13, 38123 - Trento

Partita IVA, C.F. e n. di Registro delle Imprese di Trento n. 01944260221

Capitale sociale: Euro 8.544.963,90 interamente sottoscritto e versato

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di FM S.r.l.

Sommario

1. Definizioni

2. Premessa

3. Elenco Speciale

4. Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato

- a. Presentazione della richiesta d'iscrizione**
- b. Iscrizione nell'Elenco Speciale**
- c. Conseguimento del voto maggiorato**

5. Cancellazione dall'Elenco Speciale

- a. Comunicazione di rinuncia**
- b. Comunicazione di perdita del diritto**
- c. Cancellazione d'ufficio**

6. Casi di perdita del diritto

7. Mantenimento o estensione della maggiorazione

8. Comunicazioni al pubblico

- a. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale**
- b. Modifica del capitale sociale**

9. Compiti dell'Incaricato

10. Modifiche e integrazioni del Regolamento

Articolo 1

Definizioni

Azioni: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società.

Azionisti: indica i titolari delle Azioni.

Data di Quotazione: indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Diritto reale Legittimante: indica la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o l'usufrutto con diritto di voto.

Elenco Speciale: indica l'apposito elenco in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

GPI o la Società: indica GPI S.p.A.

Incaricato: indica il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione e alla tenuta dell'Elenco Speciale.

Intermediario: indica il soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 2, lettera m) del Provvedimento Congiunto.

Provvedimento Congiunto: indica il provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (come successivamente modificato e integrato).

Record Date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (come successivamente modificato e integrato).

Richiedente: indica il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto doppio.

Prima Comunicazione: indica la comunicazione effettuata dagli Intermediari alla Società attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento Congiunto.

Seconda Comunicazione: indica la comunicazione effettuata dagli Intermediari alla Società attestante la legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Provvedimento Congiunto.

Statuto: indica lo Statuto della Società come successivamente modificato e integrato.

TUF: indica il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Articolo 2

Premessa

Ai sensi dell'articolo 6.4 dello Statuto, spettano due voti a ciascuna Azione a condizione che il diritto di voto relativo a una medesima azione sia appartenuto al medesimo soggetto in virtù di un Diritto Reale Legittimante per un Periodo Continuativo (come definito nello Statuto) di almeno ventiquattro mesi, precisandosi che nel computo del periodo continuativo: (a) andrà computata anche la titolarità del Diritto Reale Legittimante anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, purché non precedente al 29 dicembre 2016, data in cui hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (b) andrà altresì computato, senza soluzione di continuità, il periodo in cui il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto di cui sopra in virtù di un Diritto Reale Legittimante su azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della Data di Quotazione e che siano state convertite in Azioni Ordinarie prima o in coincidenza di tale data.

In data 28 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2018, e con effetto dalla Data di Quotazione: (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, la Società ed Intermediario, e (ii) ha provveduto a nominare Computershare S.p.A. quale Incaricato alla tenuta dell'Elenco Speciale.

Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla disciplina per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Congiunto e allo Statuto.

Articolo 3

Elenco Speciale

La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo 127-*quinques*, comma 2, del TUF ed in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei Richiedenti con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;

- il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- il numero della Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

Articolo 4

Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato

a. Presentazione della richiesta d'iscrizione

Il Richiedente deve presentare, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale. Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persone fisiche, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo)¹.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi *votomaggiurato_computershare@pec.it* e *segreteria.societaria@pec.gpi.it* la Prima Comunicazione. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è pubblicato sul sito internet della Società (www.gpi.it, sezione "Governance").

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dagli azionisti o con modalità diverse da quella sopra indicata.

b. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso,

¹ Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

entro la *Record Date*.

L'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al Richiedente.

La Società notifica all'Intermediario - senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Prima Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Prima Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

c. Conseguimento del voto maggiorato

Ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; oppure (ii) la Record Date di un'eventuale assemblea successiva alla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Il conseguimento del voto maggiorato sarà in ogni caso subordinato al ricevimento, da parte della Società, della Seconda Comunicazione dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni. L'intermediario dovrà trasmettere la Seconda Comunicazione alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi *votomaggiorato_computershare@pec.it* e *segreteria.societaria@pec.gpi.it*.

La Società, ricevuta la suddetta Seconda Comunicazione, verifica la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto e - senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale –: i) in caso affermativo, conferma all'Intermediario l'avvenuta attribuzione della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Seconda Comunicazione integrata con la data di conseguimento del voto maggiorato ovvero ii) in caso negativo, comunica all'Intermediario il mancato conseguimento della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Seconda Comunicazione esplicitando le motivazioni del diniego.

Articolo 5

Cancellazione dall'Elenco Speciale

La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- i. rinuncia dell'interessato;
- ii. comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti

per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante;

- iii. d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante e iscrizione nell'Elenco Speciale non inferiore a 24 mesi secondo quanto previsto dallo Statuto.

a. Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società - la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco Speciale con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni. L'Intermediario trasmette, tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi *votomaggiurato_computershare@pec.it* e *segreteria.societaria@pec.gpi.it* la comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto, specificando, ove possibile, i riferimenti della Prima Comunicazione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della Prima Comunicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.

b. Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo Articolo 6.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni oggetto della Prima Comunicazione a cui sia stato attribuito il voto maggiorato, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del

Provvedimento Congiunto che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della Prima Comunicazione.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi *votomaggiurato_computershare@pec.it* e *segreteria.societaria@pec.gpi.it*.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della Prima Comunicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento Congiunto.

La Società segnala - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario della cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, della perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

c. Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante, ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

Articolo 6

Casi di perdita del diritto

Salvo quanto previsto al successivo Articolo 7, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

Articolo 7

Mantenimento o estensione della maggiorazione

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato):

- (a) si conserva in caso di successione a causa di morte;
- (b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) si estende proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- (d) può spettare anche alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo Continuativo e senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) dal momento del compimento del Periodo Continuativo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato.

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale; troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente articolo 4.

La comunicazione deve essere trasmessa alla Società tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi *votomaggiurato_computershare@pec.it* e *segreteria.societaria@pec.gpi.it*.

La Società verifica la legittimazione della richiesta, che potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

Articolo 8

Comunicazioni al pubblico

a. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.gpi.it, sezione "Governance") i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la *Record Date*.

b. Modifica del capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis* del Regolamento Emittenti, la Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla *Record Date*.

Articolo 9

Compiti dell'Incaricato

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- dare riscontro agli Intermediari e/o agli azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini di legge e di Statuto;
- mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

Articolo 10

Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni delle norme di legge o regolamentari, che potranno essere apportate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società (www.gpi.it, sezione "Governance").